

C.I.S.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIALI

Brandizzo – Brozolo – Brusasco – Casalborgone – Castagneto Po –
Cavagnolo – Chivasso – Crescentino – Foglizzo – Fontanetto Po –
Lauriano – Montanaro – Monteu da Po – Rondissone – Saluggia – San
Sebastiano da Po – Torrazza P.te – Verolengo – Verrua Savoia

BILANCIO
DI PREVISIONE
2020/2022

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) prevede, con l'adozione della contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico/gestionale, di cui le più importanti sono:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento.

La "nota integrativa", prevista come allegato obbligatorio al bilancio, ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Di seguito si provvede ad illustrare, per quanto possibile, i singoli punti previsti dal Principio Contabile, tenendo conto del fatto che il Consorzio, pur applicando il D. Lgs. n. 267/2000 al pari degli enti locali, rientra nel novero degli enti strumentali, ma presenta alcune peculiarità come l'assenza di un ente capogruppo, che ne guidi la programmazione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Il bilancio 2020/2022 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle delibere regionali di assegnazione di trasferimenti con vincolo di destinazione, o ancora da decreti ministeriali di assegnazione diretta di fondi statali o europei, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e dalle uscite destinate a garantire il

funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. L'utilizzo di quote vincolate è peraltro piuttosto consistente ed è principalmente dovuto al fatto che la Regione Piemonte assegna buona parte dei finanziamenti vincolati destinati ad anziani e disabili verso la fine dell'anno e pertanto tali risorse vengono di norma utilizzate nell'esercizio successivo, onde consentire da un lato il rispetto dei principi contabili, dall'altro un andamento più lineare e meglio distribuito delle spese.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la **spesa corrente** sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio (in particolare produttività e retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative), ai sensi del principio contabile di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., si è provveduto a quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse FPV di spesa.

Per quanto concerne le **spese di investimento**, occorre precisare che la natura particolare dell'ente, che non possiede, tranne in casi particolari, entrate destinate al finanziamento di spese in conto capitale, fa sì che le stesse siano normalmente irrilevanti e si limitino generalmente alla fornitura di mobili e attrezzature, apparecchiature informatiche, mezzi di trasporto. La costruzione dell'opera pubblica adibita a sede degli uffici e del centro diurno per disabili, così come la realizzazione del centro di ricovero notturno, hanno rappresentato eventi eccezionali, con l'attivazione di entrate specifiche (mutuo e contributo regionale in conto capitale) e la distribuzione delle spese su un orizzonte temporale di durata superiore all'anno, ma si tratta di attività ormai sostanzialmente concluse.

Le poste del bilancio relative agli **investimenti**, comunque, interamente finanziate da avanzo di amministrazione vincolato, sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale è composto dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto o la fornitura di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Non avendo inserito al momento in bilancio la realizzazione di interventi complessi, in cui il cronoprogramma che definisce lo stato di avanzamento dei lavori

preveda un tempo di realizzazione dell'opera che ecceda l'esercizio, non è stato necessario stanziare FPV per l'imputazione di parte delle spese agli esercizi futuri.

In linea generale, comunque, i criteri generali seguiti per *imputare la spesa di investimento* sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece un tempo di realizzazione dell'opera che ecceda l'esercizio, si applica la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, viene attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Va detto che la previsione degli incassi è particolarmente difficoltosa, in quanto per il CISS le entrate proprie rappresentano una grandezza trascurabile, mentre la maggior parte delle entrate deriva da trasferimenti, rispetto ai quali le tempistiche di incasso spesso sono sconosciute al Consorzio, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti regionali, su cui non vi è indicazione alcuna. Anche per il 2020 la presenza di un fondo cassa iniziale di ammontare elevato ha consentito all'ente di prevedere senza problemi stanziamenti di cassa, in entrata e spesa, tali da garantire un fondo cassa positivo a fine anno.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e ai pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede, per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui
- negli anni di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

La stessa norma dispone che, dal secondo al quinto anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del sistema contabile armonizzato erano state accertate per cassa la media venga calcolata facendo riferimento sia a dati extracontabili che a dati contabili a seconda che gli anni di riferimento siano precedenti o successivi all'applicazione del 118.

Per quanto riguarda invece l'*individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che non è ancora disponibile il rendiconto 2019, è stato preso in considerazione il quinquennio 2014/2018.

In merito alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, infine, la norma lascia libera la scelta dell'ente di individuare le poste di entrata oggetto di incerta esazione, motivando l'esclusione di quelle che per loro natura sono suscettibili di applicazione del predetto istituto. La norma prevede comunque che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fidejussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa
- entrate rimosse per conto di un altro ente.

(allegato A/2 D. Lgs. n. 126/2014, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi o di incerta riscossione

Va detto che la maggior parte delle entrate del Consorzio rientrano tra quelle che l'allegato A/2 D. Lgs. n. 126/2014, punto 3.3 individua come non soggette a svalutazione.

Considerate, pertanto, le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Rette Servizio di Assistenza domiciliare
- Rette telesoccorso
- Rimborso mensa disabili
- Rimborso rette disabili
- Rimborso rette ex-psichiatrici rivalutati disabili

2. calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi .

Per il 2014, primo del quinquennio precedente, dal momento che le entrate oggetto di accantonamento erano precedentemente accertate per cassa, si sono utilizzati i dati extra-contabili, confrontando per ciascuna tipologia di entrata le somme richieste agli utenti con gli incassi complessivi.

E' stato scelto il metodo della media semplice, in continuità con gli esercizi precedenti. Il meccanismo di calcolo prevede che il complemento a 100 della percentuale media degli incassi sia applicato agli stanziamenti iscritti nella previsione di entrata di ciascun esercizio finanziario, al fine di ottenere il valore di incerta riscossione da accantonare nell'apposito fondo di competenza, che al termine dell'esercizio confluirà nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità di calcolo fornite dalla commissione ARCONET nel mese di ottobre 2017, si è ritenuto di applicare il metodo di cui all'esempio 5 del principio contabile All. 4/2, il quale prevede, per le annualità già gestite con il nuovo ordinamento contabile, la possibilità di sommare agli incassi di competenza anche gli incassi effettuati nell'anno successivo in conto residui anno precedente. Tale modalità di calcolo consente infatti di evitare eccessivi accantonamenti su poste che di fatto vengono rimosse già nel corso dell'esercizio successivo per minimi ritardi nei pagamenti.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Come già in precedenza avvenuto con l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 –, l'articolo 1 comma 882 Legge 205/2017 - Legge di Bilancio 2018 - ha ulteriormente differito al 2021 il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente nuovo scaglionamento:

2018	quota pari al 75%
2019	quota pari al 85%
2020	quota pari al 95%
Dal 2021	100%.

In materia sono poi ulteriormente intervenute la legge di bilancio 2019 e la legge di bilancio 2020 per ritardare ancora l'applicazione a regime del conteggio del FCDE in presenza di alcuni requisiti di virtuosità. In particolare la L. n. 160/2019 (cd. legge di bilancio 2020) al comma 79 prevede la facoltà di applicare la percentuale ridotta del 90% negli anni 2020 e 2021 per gli enti che nell'esercizio precedente abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti nella legge di bilancio 2019.

Si è ritenuto di non usufruire degli ulteriori differimenti consentiti dalla vigente normativa, anche in considerazione del fatto che la percentuale di non incassato determinata tramite la considerazione degli incassi di competenza più residuo determina già un importo del fondo decisamente ridotto, dal momento che per questo ente nella prima parte dell'esercizio successivo si incassano ancora somme significative relative all'esercizio precedente.

I prospetti che seguono evidenziano le entrate considerate ai fini del calcolo del F.C.D.E. e, per ciascuna, l'importo corrispondente all'accantonamento iscritto nel bilancio di previsione 2020/2022:

2020

ENTRATA	PREVISIONE 2020	% MEDIA SEMPLICE	COMPLE MENTO A 100	FONDO AL 100%
Rette Servizio Assistenza Domiciliare	€ 56.700,00	91,47%	8,53%	€ 4.836,51
Rette Telesoccorso	€ 5.000,00	93,82%	6,18%	€ 309,00
Rimborso Mensa disabili	€ 28.000,00	89,40%	10,60%	€ 2.968,00
Rimborso rette disabili	€ 264.100,00	95,80%	4,20%	€ 11.092,20
Rimborso rette disabili rivalutati	€ 43.400,00	97,15%	2,85%	€ 1.236,90
Totale complessivo	€ 397.200,00			€ 20.442,61
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio				€ 20.450,00

2021

ENTRATA	PREVISIONE 2020	% MEDIA SEMPLICE	COMPLE MENTO A 100	FONDO AL 100%
Rette Servizio Assistenza Domiciliare	€ 56.700,00	91,47%	8,53%	€ 4.836,51
Rette Telesoccorso	€ 5.000,00	93,82%	6,18%	€ 309,00
Rimborso Mensa disabili	€ 28.000,00	89,40%	10,60%	€ 2.968,00
Rimborso rette disabili	€ 264.100,00	95,80%	4,20%	€ 11.092,20
Rimborso rette disabili rivalutati	€ 43.400,00	97,15%	2,85%	€ 1.236,90
Totale complessivo	€ 397.200,00			€ 20.442,61
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio				€ 20.450,00

2022

ENTRATA	PREVISIONE 2020	% MEDIA SEMPLICE	COMPLE MENTO A 100	FONDO AL 100%
Rette Servizio Assistenza Domiciliare	€ 56.700,00	91,47%	8,53%	€ 4.836,51
Rette Telesoccorso	€ 5.000,00	93,82%	6,18%	€ 309,00
Rimborso Mensa disabili	€ 28.000,00	89,40%	10,60%	€ 2.968,00
Rimborso rette disabili	€ 264.100,00	95,80%	4,20%	€ 11.092,20
Rimborso rette disabili rivalutati	€ 43.400,00	97,15%	2,85%	€ 1.236,90
Totale complessivo	€ 397.200,00			€ 20.442,61
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio				€ 20.450,00

Per le restanti poste di entrata, considerata la natura delle stesse, l'accertamento sulla base degli incassi effettivi come previsto dei Principi contabili applicati, nonché la natura dei debitori (Enti pubblici), non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

Altri accantonamenti iscritti in bilancio

Il Fondo rischi e passività potenziali

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., punto 5.2, lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'ente costituisca un apposito "Fondo rischi". Le somme stanziata a tale fondo e non utilizzate costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

A tal fine a partire dal 2015 è stato previsto un apposito accantonamento per eventuali maggiori oneri a titolo di interessi che dovessero derivare all'ente relativamente alle partite in sospeso legate al fallimento di IDROERRE. Tali partite sono oggetto di un contenzioso, ad oggi irrisolto.

La quota stanziata negli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018 (pari complessivamente a € 171.400,00) è confluita nel fondo passività potenziali in sede di rendiconto e lo stesso si farà con la quota stanziata nel 2019 (pari a € 21.500); potendo contare su un fondo passività potenziali pari a € 192.900,00 al momento non si è ritenuto di stanziare nuove somme sul bilancio 2020, anche in considerazione del fatto che non si hanno informazioni relative alle tempistiche di eventuale soluzione del contenzioso.

I fondi rimanenti accantonati a fondo rischi nei precedenti rendiconti sono invece relativi al 10% ad oggi non incassato del finanziamento regionale vincolato assegnato per la realizzazione della nuova sede del centro diurno per disabili e alle somme non ancora richieste dai Comuni per il rimborso spese utenze delle sedi utilizzate dal Consorzio.

Non si è oggi a conoscenza per tutto il triennio di riferimento del bilancio di previsione di ulteriori rischi e passività potenziali che richiedano accantonamenti al fondo in oggetto.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020/2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; al momento quindi non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020/2022 è pertanto stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 187 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo è invece stata applicata una quota consistente di avanzo di amministrazione vincolato, cui si aggiunge una piccola quota di avanzo già accantonato nel rendiconto 2018.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	3.058.235,92
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	548.415,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	7.261.059,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	7.576.738,41
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	3.290.972,84
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	187.015,92
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	3.103.956,92

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	55.000,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	192.900,00
	Altri accantonamenti	97.785,74
	B) Totale parte accantonata	345.685,74
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	350.548,47
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.591.116,88
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.941.665,35
Parte destinata agli investimenti		
		230.093,09
	D) Totale destinata agli investimenti	230.093,09
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	586.512,74

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	100.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	1.339.502,98
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.439.502,98

Al risultato provvisorio come sopra esposto, sono stati applicati i vincoli e gli accantonamenti derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicati:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:		
- 1% costo del personale destinato alla formazione	45.001,67	
- Ribasso d'asta e altre somme vincolate opera	295.303,81	
- Residuo fondo straordinari e risorse decentrate	6.832,87	
- Diritti di segreteria (rogito e agenzia)	3.410,12	
- Progetto "disabili in condizioni di gravità"	0,00	
Totale vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		350.548,47
Vincoli derivanti da trasferimenti:		
- Fondi vincolati domiciliarità anziani	561.736,89	
- Fondi vincolati interventi per disabili	350.755,39	
- Contributi economici domiciliarità anziani	294.517,30	
- Contributi economici domiciliarità disabili	81.458,88	
- Fondi vita indipendente	26.287,01	
- Fondi vincolati minori su progetti regionali	80.839,05	
- Fondi vincolati SUSS beni durevoli	25.764,69	
- Equo indennizzo	36.742,29	
- Fondi vincolati servizio idrico	11.166,22	
- Fondi vincolati centri famiglia	8.060,00	
- Fondi vincolati Progetto HCP	3.081,30	
- Fondi vincolati Progetto PON Inclusione	8.015,48	
- Fondi vincolati Progetto "Dopo di noi"	87.206,92	
- Fondi vincolati Progetto "Fondo Povertà"	13.985,46	
- Fondi vincolati per special Olympics	1.500,00	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti		1.591.116,88
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		1.941.665,35

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Al bilancio di previsione 2020/2022 risultano essere state applicate esclusivamente quote di avanzo vincolato e accantonato.

Più precisamente le **quote vincolate utilizzate** sono le seguenti:

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:		
- 1% costo del personale destinato alla formazione	5.000,00	
- Ribasso d'asta e altre somme vincolate opera	95.000,00	
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		100.000,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti:		
- Fondi vincolati domiciliarità anziani	530.318,82	
- Fondi vincolati interventi per disabili	303.502,88	
- Contributi economici domiciliarità anziani	294.517,30	
- Contributi economici domiciliarità disabili	76.058,88	
- Fondi vita indipendente	16.200,00	
- Equo indennizzo	10.000,00	
- Fondi vincolati servizio idrico	10.946,60	
- Fondi vincolati centri famiglia	8.060,00	
- Fondi vincolati Progetto PON Inclusione	8.015,48	
- Fondi vincolati Progetto "Dopo di noi"	67.767,71	
- Fondi vincolati Progetto "Fondo Povertà"	12.615,31	
- Fondi vincolati Special Olympics	1.500,00	
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		1.339.502,98
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		1.439.502,98

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, la parte più consistente dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione deriva dai trasferimenti regionali vincolati su anziani e disabili destinati al sostegno della domiciliarità o all'integrazione delle rette. L'importo applicato comprende i fondi assegnati nel 2019 o in anni precedenti che, in applicazione dei principi contabili del bilancio armonizzato, sono stati accertati tra le entrate vincolate, ma, non essendo ancora stati spesi, sono confluiti in avanzo vincolato e applicati al bilancio di previsione, per sostenere nel triennio 2020/2022 gli interventi cui sono destinati, attraverso lo strumento del FPV.

Va segnalato inoltre che le quote di avanzo vincolato applicate ai contributi economici per la domiciliarità di anziani e disabili corrispondono alla parte non utilizzata dei finanziamenti per l'anno 2018 e rappresentano le uniche somme ad oggi disponibili per proseguire gli interventi. Al momento della stesura della presente nota, infatti, non è ancora stato definitivamente assegnato il Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2019. La Regione Piemonte a fine anno 2019 ha comunicato l'ammontare presunto delle risorse che saranno assegnate e le stesse sono state iscritte nella parte spesa del bilancio 2020, ma trattandosi di spese vincolate, le stesse, fino all'assegnazione formale del FNA 2019 spettante, potranno essere attivate solo fino a concorrenza dell'avanzo applicato.

Tra le risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili applicate al bilancio 2020 vanno segnalate altresì le somme pari a € 95.000,00 derivanti dai ribassi d'asta sull'opera, destinate al finanziamento degli investimenti, già applicate al bilancio 2019 e riconfluite in avanzo in quanto non utilizzate.

Al bilancio di previsione sono inoltre state applicate **quote accantonate** a fondo rischi pari a **€ 8.000,00**, per finanziare i rimborsi spese dovuti ai Comuni per l'utilizzo delle sedi e a fondo rinnovi contrattuali pari a **€ 15.000,00**, per finanziare le maggiori spese di personale in caso di sottoscrizione del nuovo CCNL.

Riassumendo, il totale dell'**avanzo di amministrazione applicato al bilancio corrente** è pari a **€ 1.367.502,98**, mentre quello **applicato alle spese in conto capitale** è pari a **€ 95.000,00**.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il Consorzio, come si evince dal prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d) al bilancio di previsione), non ha al momento alcun mutuo aperto dopo l'estinzione anticipata, effettuata a fine 2015, del mutuo ventennale con Unicredit (repertorio n. 153, registrato a Chivasso il 11.09.2009 n. 112 serie 1 atti pubblici), contratto per il finanziamento parziale della nuova sede del centro diurno per disabili e degli uffici del CISS. Per tutto il triennio 2020/2022 non è prevista l'apertura di nessun nuovo finanziamento.

I nuovi investimenti previsti nel 2020 e precisamente il completamento degli spazi attigui al centro di ricovero notturno, di valore pari a € 95.000,00 sono finanziati con **avanzo di amministrazione vincolato**, derivante dalle economie dell'opera.

Determinazione del Fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in entrata da due voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte spesa il FPV è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Il FPV iscritto nella parte entrata, interamente tra le entrate correnti, risulta pertanto essere stato definito sulla base della gestione 2019, al fine di consentire la reimputazione delle somme impegnate ma non esigibili in tale annualità.

Sul fronte della spesa, in applicazione dei nuovi principi contabili, per quanto possibile, sono state individuate quelle poste che, previste in competenza 2020/2022, per loro natura non potranno generare obblighi a pagare nell'anno ed essendo finanziate con entrate a specifica destinazione, determineranno Fondo Pluriennale Vincolato in entrata negli esercizi successivi.

Nella parte corrente del bilancio sono inoltre state inserite a FPV le poste che i principi contabili individuano come "da vincolare a Fondo Pluriennale", ed in particolare la parte relativa al salario accessorio al personale, alcune spese vincolate per anziani e disabili (Servizio Assistenza Domiciliare e integrazioni rette) finanziate con entrate vincolate di anni precedenti, già confluite in avanzo di amministrazione.

Data la tipologia di ente e l'assenza, peraltro già evidenziata nel DUP, di piano triennale delle opere relativamente al triennio 2020/2022, non è stato previsto FPV sulle spese di investimento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il CISS, non essendo un ente locale, bensì un ente strumentale, non può prestare garanzie a favore di enti e di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il CISS è esso stesso ente strumentale dei Comuni consorziati e non detiene partecipazioni in nessun altro ente.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il CISS non è mai stato sottoposto alle regole del patto di stabilità, né soggetto alla disciplina degli equilibri di bilancio, disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 1 comma 709 legge n. 208/2015 e dell'articolo 9 comma 1 della legge n. 243/2012. I concetti generali in materia di equilibri di bilancio sono comunque sempre stati tenuti nella debita considerazione, in quanto indispensabili a garantire una gestione sana ed equilibrata dell'ente, ma va detto che alcune peculiarità di questa tipologia di enti, come ad esempio l'assenza di entrate destinate al finanziamento delle spese di investimento che determina la necessità di finanziare tali spese con avanzo di amministrazione e la presenza di quote elevate di avanzo vincolato da applicare agli esercizi successivi, vanno necessariamente tenute in considerazione durante le valutazioni in merito agli equilibri.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi hanno consentito all'Ente, già nelle annualità precedenti, di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha permesso nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste e il rispetto delle tempistiche di legge, pur nell'impossibilità di prevedere correttamente i tempi di incasso delle poste di entrata per un numero rilevante di voci, tutte derivanti da trasferimenti e pertanto indipendenti dalla volontà dell'ente e in particolare per quanto riguarda le entrate regionali, rispetto alle quali non vi è nessuna indicazione.

Anche per quanto riguarda il bilancio di competenza, le previsioni di entrata per il triennio di riferimento sono state molto difficoltose per la scarsità di informazioni in merito alle risorse che saranno messe a disposizione del Consorzio da parte degli enti finanziatori, cui si aggiungono nell'ultimo periodo maggiori criticità rispetto all'andamento di alcune spese, prima tra tutte quella relativa ai minori in struttura e ai nuclei mamma/bambino. Le previsioni sono state formulate tenendo presenti:

- gli indirizzi degli organi di governo dell'ente per ciò che concerne la quota Comuni, stabilita in € 32,00 pro capite per l'intero triennio, in linea con quanto previsto nel precedente bilancio triennale, ma in aumento di un euro pro capite rispetto alla quota definitivamente richiesta nel 2019;
- le tariffe deliberate per l'anno 2020 per i servizi di Assistenza Domiciliare e Telesoccorso, che confermano quelle vigenti nel 2019;
- le modalità di calcolo dei rimborsi dei costi a rilievo sanitario previste nella convenzione con l'Azienda Sanitaria TO4 attualmente in vigore e valida per tutto il 2020. In assenza di informazioni per l'anno in corso, il budget è stato al momento calcolato in continuità con le annualità precedenti;
- i dati storici, con particolare all'ultima annualità, per quanto riguarda il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e i fondi per gli ex OO.PP., in assenza di alcuna informazione;
- per ciò che concerne i trasferimenti regionali vincolati per anziani e disabili, come si è già detto nella sezione dedicata all'utilizzo dell'avanzo, i fondi assegnati a fine 2019 o in esercizi precedenti e confluiti nell'avanzo vincolato sono stati destinati alla copertura delle spese 2020, mentre per gli anni successivi si sono ipotizzate entrate pari ai trasferimenti finali del 2019. Al fine di compensare la riduzione dei finanziamenti regionali vincolati che ormai da qualche anno rende difficoltosa la quadratura del bilancio, l'avanzo vincolato di anni precedenti è stato utilizzato per finanziare alcune spese dell'intero triennio (in particolare SAD e integrazioni rette) attraverso lo strumento del FPV;

- per ciò che concerne i trasferimenti provenienti dal fondo per le non autosufficienze, non essendo al momento stato formalmente assegnato il fondo dell'anno 2019 (rispetto al quale la Regione Piemonte a fine anno ha comunicato il riparto senza però poter provvedere all'impegno definitivo della spesa in assenza del decreto di riparto alle Regioni del Fondo Nazionale) nel 2020 è stato applicato l'avanzo vincolato derivante dalle economie di anni precedenti, che corrisponde alle uniche risorse ad oggi disponibili. La differenza tra le spese iscritte secondo quanto comunicato dal riparto "provvisorio" della Regione e l'avanzo ancora disponibile è stato iscritto tra le entrate vincolate del 2020, fermo restando che gli interventi potranno proseguire regolarmente, per la parte eccedente l'avanzo applicato, solo nel momento in cui sarà possibile accertare le entrate vincolate a seguito dell'assegnazione definitiva del FNA 2019. La pubblicazione in GU del decreto ministeriale di riparto del FNA 2019 alle Regioni, avvenuta pochi giorni fa, fa ben sperare in una rapida assegnazione dei nuovi fondi; va detto comunque che i fondi 2018 ancora disponibili consentiranno all'ente di proseguire con i contributi già assegnati almeno per il primo semestre dell'anno in corso. Per gli anni 2021 e 2022 sono state previste entrate e spese pari alle somme provvisoriamente ripartite dalla Regione nel 2019. Le spese, per quanto appena illustrato, potranno essere attivate soltanto successivamente all'assegnazione dei fondi;
- per quanto riguarda il PON Inclusione, nell'anno 2020 sono state iscritte le spese relative ai fondi non ancora utilizzati in modo coerente con la richiesta di rimodulazione presentata a fine novembre e tuttora in attesa di accettazione da parte dell'AdG; tali spese potranno essere attivate solo a seguito di accettazione della rimodulazione;
- infine per quanto riguarda la quota Servizi del Fondo Povertà, su cui si è in attesa dell'assegnazione dell'annualità 2019, si è valutato di iscrivere per il momento gli stessi importi assegnati nel finanziamento precedente, in modo da poter immediatamente garantire, ovviamente previa assegnazione delle risorse, il proseguimento dei contratti del personale. Se, come si può intuire dal maggior stanziamento di fondi a livello nazionale, saranno assegnate risorse superiori, una volta ridefinito il progetto, le risorse incrementalmente saranno inserite in variazione.

Le previsioni di spesa per il triennio sono state costruite sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili di Servizio e del Direttore, ognuno per la parte di propria competenza, tenendo presenti:

- gli indirizzi degli organi di governo;
- gli impegni spesa assunti a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli impegni di spesa già assunti sui servizi appaltati;
- il rispetto del vincolo imposto dal comma 562 Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. per la previsione delle spese di personale del triennio 2019/2021, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 1, comma 200 L. n. 205/2017 per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse vincolate del Fondo Povertà e della non rilevanza delle spese sostenute con le risorse comunitarie vincolate del PON Inclusione. Tali previsioni, iscritte in coerenza con quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione e inserito nella nota di aggiornamento del DUP, sono state effettuate considerando le competenze proprie di ogni dipendente, comprese le nuove assunzioni, nella misura stabilita dal CCNL 21.05.2018, incrementate dell'indennità di vacanza contrattuale in vigore dallo scorso anno, è stata poi stimata e imputata a fondo rinnovi contrattuali una ulteriore somma pari a € 15.000,00, finanziata in entrata dall'avanzo accantonato accertato in sede di rendiconto 2018; sono altresì state stimate le somme per i rinnovi contrattuali relativamente agli anni 2020 e 2021;

Rispetto alle stime contenute nel bilancio di previsione va inoltre detto che:

- le difficoltà di quadratura del bilancio per l'intero triennio ha reso necessario il mantenimento di quelle operazioni di contenimento di alcune tipologie di spesa, già introdotte in sede di approvazione dei bilanci 2018 e 2019. In particolare:
 - a. per quanto riguarda la voce integrazioni rette di anziani, potranno essere attivati nuovi interventi solo se gli stanziamenti di bilancio lo consentiranno, garantendo

- pertanto il rispetto del budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del PEG. In alternativa, per chi sceglie il mantenimento a domicilio, a partire dal momento in cui verrà assegnato il FNA 2019, sarà possibile, nel rispetto del budget assegnato, l'attivazione di contributi per la domiciliarità;
- b. la stessa ipotesi di contenimento riguarda le integrazioni rette di disabili, anche se il controllo del budget sarà più delicato per il minor ricambio di utenti e per la minore disponibilità di risorse per l'attivazione di contributi per la domiciliarità;
 - c. stesso vincolo di budget anche per gli affidamenti adulti, rispetto ai quali sono sempre più visibili gli effetti "a regime" del nuovo regolamento approvato nel 2018, il quale ha consentito una razionalizzazione delle spese, con la conseguente liberazione di risorse parzialmente mantenute sullo stesso intervento per l'attivazione di eventuali nuovi progetti e per la parte rimanente destinate a dare respiro ad altri capitoli in grave sofferenza;
 - d. riguardo alle rette per le comunità mamma-bambino, non è possibile bloccare gli inserimenti, dal momento che in una prima fase il ricovero in struttura è necessario per proteggere il nucleo; l'obiettivo però è quello di ridurre al minimo la permanenza (qualche mese) e poi cercare una soluzione alternativa (alloggio e supporto educativo) per ridurre i costi e favorire il recupero dell'autonomia;
 - e. stesso obiettivo per le rette dei minori in struttura, dove vengono costantemente valutate tutte le possibilità di ricorrere a soluzioni meno onerose e anche più adeguate per il minore, come ad esempio gli affidamenti familiari. Per i ragazzi che diventano maggiorenni ma hanno ancora bisogno di un supporto prima di raggiungere la piena autonomia vengono studiati percorsi con caratteristiche differenti che abbiano un impatto più sopportabile sul bilancio dell'ente;
 - f. rispetto alla voce assistenza economica, che già da qualche anno prevede la presenza di un budget, lo stanziamento complessivo, ridotto rispetto all'annualità 2020 del precedente bilancio, è stato mantenuto sostanzialmente in linea con la spesa sostenuta nel 2019, in considerazione della riduzione di domanda di aiuto intervenuta a seguito dell'introduzione del Reddito di Cittadinanza;
- le previsioni di entrata riguardanti il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e i fondi per gli ex OO.PP presentano elementi di incertezza elevati per tutto il triennio di riferimento, in quanto la regione non ha al momento comunicato le risorse assegnate nemmeno per l'anno in corso e occorrerà pertanto monitorare in corso d'anno il mantenimento o la necessità di ripristino degli equilibri di bilancio;
 - le previsioni di entrata riguardante le risorse vincolate a favore della domiciliarità di anziani e disabili presentano elementi di incertezza elevati per gli anni 2021 e 2022, in quanto la regione non ha al momento comunicato le risorse che assegnerà;
 - le previsioni di entrata provenienti dall'Azienda Sanitaria TO4 presentano anch'esse elementi di incertezza sia perché l'attuale convenzione scade a fine anno, sia perché non è stato al momento comunicato il budget disponibile;
 - l'eventuale ripristino degli equilibri del bilancio 2020 potrà essere garantito attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2019 e pertanto l'applicazione dello stesso in corso d'anno dovrà necessariamente rispettare le priorità indicate dalla nuova formulazione dell'articolo 187, comma 2 D. Lgs. n. 267/2000.

Chivasso, li 14.02.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(CENA Dr.ssa Celestina)

